

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica, il 5 aprile 2022, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Golinelli, Colla, Aresta, Badole, Basini, Bazzaro, Bellachioma, Benvenuto, Bianchi, Bisa, Boldi, Boniardi, Bordonali, Claudio Borghi, Bubisutti, Buratti, Caffaratto, Cantalamessa, Caparvi, Capitano, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cestari, Chiazzese, Colmellere, Comaroli, Corda, Covolo, Andrea Crippa, Dara, De Angelis, De Martini, Del Monaco, D'Incà, Donina, Ermellino, Fantuz, Ferrari, Fogliani, Formentini, Foscolo, Frassini, Galantino, Gastaldi, Giaccone, Giglio Vigna, Gobbato, Grimoldi, Gusmeroli, Iezzi, Invernizzi, Iorio, Iovino, Lo Monte, Locatelli, Lolini, Eva Lorenzoni, Lucchini, Maccanti, Maturi, Molinari, Murelli, Alessandro Pagano, Panizzut, Patassini, Patelli, Pettazzi, Piastra, Potenti, Racchella, Ribolla, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Saltamartini, Sasso, Segnana, Tarantino, Tiramani, Toccalini, Tombolato, Valbusa, Vallotto, Zanutelli, Zoffili e Zordan, già approvato dalla Camera dei deputati:

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 26 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, al fine di conservare la memoria dell'eroismo dimostrato dal Corpo d'armata al-

pino nella battaglia di Nikolajewka durante la seconda guerra mondiale, nonché di promuovere i valori della difesa della sovranità e dell'interesse nazionale nonché dell'etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato, che gli alpini incarnano.

2. Le iniziative di cui all'articolo 2 per la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini si svolgono, di norma, l'ultima domenica del mese di gennaio.

Art. 2.

1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti possono promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche e mostre fotografiche, nonché testimonianze sull'importanza della difesa della sovranità nazionale, delle identità culturali e storiche, della tradizione e dei valori etici di solidarietà e di partecipazione civile che il Corpo degli alpini incarna.

2. Gli organi competenti di cui al comma 1 prevedono, ove possibile, il coinvolgimento dell'Associazione nazionale alpini

nella promozione delle iniziative indicate al medesimo comma.

Art. 3.

1. La Giornata di cui all'articolo 1 non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 4.

1. In considerazione dell'alto valore educativo, sociale e culturale della Giornata di cui all'articolo 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative per la celebrazione della Giornata medesima.

Art. 5.

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IL PRESIDENTE